

LE PROCEDURE ALTERNATIVE



Condizioni di ammissibilità e di omologazione nel c.p.

13 gennaio 2026

Enrico Astuni

INQUADRAMENTO del C.P. nel C.C.I.I.



- **Strumento** di regolazione cr. ins. (art. 2 lett. m-bis):
- **Procedura** («le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata [..]»)
- **Oggetto:** « [..] risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure [..] liquidazione del patrimonio o delle attività»
- **Destinatario:** impresa non minore in stato di crisi o insolvenza (84)

Accesso al c.p.

La domanda di c.p. può essere preceduta:

- dalla composizione negoziata (art. 2 lett. m-bis e 23 co. 2) (**novità**)
- da una domanda prenotativa (art. 44; cfr. 161 co. 6 l.f.). Vedi art. 120-bis per la determina di accesso; vedi art. 39 co. 3 per la documentazione da depositare.

La domanda di c.p. (piena o prenotativa) può essere proposta incidentalmente, all'interno di un P.U. pendente su una domanda di apertura della LG (a istanza di creditore, PM, autorità o organo di controllo o vigilanza). Termine di decadenza (art. 40 co. 10): prima udienza **OPPURE** 60 gg. dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto CNC (17 co. 8).

Effetti **minorati** della domanda prenotativa: (**novità del correttivo '24**: cfr. artt. 44, 46 e 96). Implicazioni possibili: qual è la data della domanda di c.p. per la determinazione del valore di liquidazione ? (87 lett. c).

Controlli all'accesso (domanda piena)



Continuità con la l.f.: l'ammissione al c.p. non determina preclusioni alla rilevazione successiva delle cause di inammissibilità, fino all'omologazione. (Cfr. CSU 1521/2013: «**unico e medesimo parametro** in tutte le fasi»).

- Art. 47 co. 1: condizioni di apertura («ammissibilità»; «ritualità»)
- Art. 106 co. 2: revoca dell'apertura: «se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da **84 a 88**» (cfr. art. 173 l.f.). In larga massima, le disposizioni di cui agli artt. 84 a 88 fissano le condizioni di ammissibilità del c.p.. **NB.** Duplice limite: 1) esistono condizioni di ammissione che stanno fuori da artt. 84/88 – ad es. forma della domanda (art. 120-bis), onere di patrocinio legale (art. 9), deposito del fondo spese (art. 47 lett. d). 2) alcune norme, pur collocate tra 84 e 88, sono condizioni per l'omologazione e non per l'ammissione: **84 co. 6** nella parte che riguarda uso della RPR; **88 co. 3 e 4** cram down fiscale.
- Art. 112 lett. c): «ammissibilità della proposta».

Ritualità (?). Fattibilità. «Causa»



- «Ritualità» è un *quid minoris* rispetto alla «ammissibilità»? Indefinito. In ogni caso, da rilevare che la differenza è prevista ai soli fini dei controlli di apertura, non è riprodotta nell'art. 112 (controlli di omologazione), non rappresenta un vero e proprio limite al potere del tribunale di rilevare le inammissibilità già note.
- Sono compresi nella «ritualità» ex 47 i controlli su: - corretta formazione delle classi (cfr. C. 9378/2018); - ordine delle cause legittime di prelazione; - riconoscimento a ciascun creditore di utilità economicamente rilevante; - esame completezza, coerenza e logicità dell'attestazione (C. 5825/2018).
- Fattibilità: «non manifesta inettitudine del piano» (liquidatorio) vs. «piano manifestamente inidoneo al soddisfacimento dei creditori, come proposto, e alla conservazione dei valori aziendali» (continuità). Anche in tal caso, in sede di omologazione, all'esito della procedura, dopo le valutazioni del CG ecc. viene sfumato e articolato come «piano non privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza». L'inidoneità ostativa all'apertura deve essere «manifesta», risultare *ictu oculi*, non richiedere indagini di particolare complessità.
- Tramonto della «causa in concreto» (CSU 1521/2013) per non ammettere i c.p. che prevedono percentuali irrisorie. Il controllo sul rispetto sostanziale della finalità del c.p. è basato su 1) comparazione con LG (assenza di pregiudizio), 2) liquidatorio: minimo 20%; 3) divieto di abuso.

Proposta –piano – tipologie di piano



- Contenuto processuale della domanda di c.p.
- Contenuto negoziale della proposta ai creditori. Impegno a soddisfare i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile con LG. Lato creditori: remissioni o dilazioni di pagamento, richieste ai fini di ristrutturazione del debito.
- Piano. «Modalità e tempi di adempimento della proposta» (161 lett. e) LF). Atipicità delle forme di soddisfazione inclusi cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione ai creditori di azioni/quote ecc. (**87 lett. c**; cfr. art. 160 co. 1 LF). Il soddisfacimento può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con debitore o avente causa in caso di continuità (**84 co. 3**).
- Tipologie di piano. Antecedenti storici. Introduzione della continuità aziendale (2012). Diversificazione dei requisiti di ammissione e inasprimento delle condizioni di ammissione al c.p. liquidatorio (2015).

Tipologie di piano (84 co. 1)

«mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma».

Problematicità di questa affermazione: apertura di principio a forme di piano atipiche («in qualsiasi altra forma») vs. regolamentazione stringente, anche in termini di condizioni di ammissione, che riguarda esclusivamente le due principali tipologie di piano, «liquidatorio» e «in continuità».

- Art. 47 «apertura del c.p.»: lett. a) «liquidatorio», lett. b) «in continuità az.».
- Art. 88 requisiti della TFP (convenienza /assenza di pregiudizio)
- Scampoli di disciplina del c.p. con assuntore (84 co. 1, 112 co. 5, 119 co. 5)

Tertium genus. Interpretazione estensiva delle norme che limitano alternativa a piano «in continuità» e «liquidatorio» (discontinuità). Categorie trans-tipiche: il caso del c.p. con assuntore «liquidatorio» o «in continuità indiretta» (l'attivo trasferito comprende azienda, soddisfacimento dei creditori con i ricavi della continuità). Definiti i requisiti della continuità, il piano che difetta di 1+ caratteristiche essenziali, è «liquidatorio».

Cfr. Trib. Verona 7.7.2025 (su DDC).

Sottotipi della continuità az. (84 co. 2)



- **Continuità con LF:** diretta, indiretta («gestione dell'azienda in esercizio [...] da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione»)
- Elementi di **novità:** 1) anche «ripresa dell'attività» è considerata ai fini della sola continuità indiretta (???); 2) affitto, anche stipulato anteriormente alla presentazione del ricorso, purché «in funzione» (c.d. affitto-ponte).
- Silenzio dell'art. 186-bis LF. Orientamento restrittivo: possibile la continuità (indiretta) solo se il debitore ha titolarità dell'esercizio al momento dell'accesso al c.p.. Casistica: affitto stipulato dopo; affitto-ponte; affitto puro, anteriore non strumentale. Più esteso: affitto strumento per la conservazione dei valori aziendali, pertanto sempre idoneo alla continuità, anche se puro (Cass. 29742/18; Cass. 6772/22).

(Segue).



- Formulazione **problematica** del 84 co. 2. Affitto puro fuori dal perimetro della continuità indiretta, con apparente arretramento rispetto all'acquis giur., ma tema non deve essere sopravvalutato, perché 1) piano in continuità indiretta anche in caso di «titolarità quiescente» («ripresa»); 2) possibile rinegoziare il contratto.
- **Ripresa.** Conservazione di valori aziendali (cfr. 47 lett. b) malgrado la cessazione/sospensione attività. Tema: «valore dell'azienda in esercizio» ai fini della liquidazione (87 lett. c) (cfr. Trib. Torino 17.7.2025 su DDC). Limite immanente: abuso dello strumento c.p. (cfr. Trib. Torino 25.7.2024 su DDC)

Definizione di continuità az.

- Conservazione al termine del piano di un'impresa in esercizio, «derivata» da impresa in c.p., in stato di equilibrio economico-finanziario. Indici: **47 lett. b)** (non è ammesso piano non idoneo alla «conservazione dei valori aziendali»), **87 lett. e)** (riequilibrio economico-finanziario). **87 co. 3** «impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa». **Ciò esclude** prosecuzione dell'impresa «in funzione della liquidazione» (cfr. **99**).
- «derivata dall'impresa». Tema: «articolazione funzionalmente autonoma dell'attività economica precedentemente organizzata che conservi una propria identità» (obiter di C. 8365/25 e giur. lavoristica su art. 2112 c.c.; Trib. Torino 27.7.2024). **Mutamento di attività** ?
- Soddisfazione dei creditori [...] con i ricavi prodotti dalla continuità diretta o indiretta (**84 co. 3**). FCF, prezzo di acquisto rateizzato o versato in unica soluzione, debt-equity swap, aumento di capitale da liberare in denaro da destinare ai creditori ecc. Con riguardo a FCF e prezzo rateizzato da pagare tramite FCF (cfr. 87 lett. f) il piano deve indicare «costi e ricavi attesi, fabbisogno finanziario e relative modalità di copertura ecc.». **Ciò esclude** risorsa terza di provenienza indefinita (Trib. Verona 7.7.2025).
- «in misura anche non prevalente». (**c. misto**: liquidazione dei beni non funzionali). Recepisce l'acquis giur. (C 734/20) salvo sempre il limite dell'abuso dello strumento.
- Conservazione occupazione. Solo nella «misura del possibile» (**84 co. 2**). Indice di persistenza di un'impresa in esercizio.

Contenuti principali del piano (87 co. 1-2)



- Cause crisi/insolvenza e strategie di intervento (lett. b)
- Ristrutturazione del debito: tempi e modalità (lett. d-e), nuova finanza (lett. g).
- Piano industriale per la continuità, con focus sui tempi di riequilibrio della situazione economico-finanziaria (lett. e).
- Business plan (costi e ricavi attesi, fabbisogno finanziario, coperture). Continuità diretta sempre («prosecuzione impresa»). C. indiretta o a fini liquidatori quando il piano prevede soddisfacimento nel tempo con FCF dell'impresa in esercizio (lett. f).
- Iniziative da adottare in **caso scostamento obiettivi** (lett. i).
- **Valore liquidazione** alla data della domanda (lett. c), azioni comprese (lett. h)
- Parti interessate e **non interessate**. Ammontare, classi, criteri formazione, valore dei crediti e interessi, eventuali crediti contestati (lett. l /n). Fondi rischi e oneri, comprese le garanzie pubbliche (lett. p-bis)
- Informazione & consultazione lavoratori. Effetti sui rapporti di lavoro (lett. o).
- Ragioni di **preferibilità della proposta c.p. rispetto alla LG** (comma 2)

Contenuti dell'attestazione (87 co. 3, 88 co. 2)



- Veridicità dei dati aziendali
- Fattibilità del piano
- (nel solo caso di continuità) è richiesta espressa attestazione dell'idoneità del piano a impedire o superare insolvenza, garantire la sostenibilità economica **e trattamento non deteriore rispetto alla LG**
- (quando è prevista una transazione fiscale o previdenziale) **convenienza del trattamento** (c. liquidatorio) o trattamento **non deteriore** (continuità) rispetto a LG (88 co. 2).

NB. Nei concordati «liquidatori» non è specificamente richiesta l'attestazione che il trattamento non è deteriore rispetto alla LG.

Classi (cenni)



- Nozione (invariata): «interessi economici e posizione giuridica omogenei» (**2 lett. m**). Usi: ai fini del trattamento concordatario, voto e omologazione. **NB.** Nell'uso, sono riuniti in classi anche i creditori non ammessi al voto (ad es. privilegiato interamente soddisfatto), di modo che abbiamo classi votanti e non votanti. Nella dir. Insolvency, è presente – sempre sostanzialmente ai fini della concessione del voto (art. 9 par. 2)– il concetto di «parte **non interessata**» (cfr. oggi **87 lett. n**).
- È obbligatoria la riunione in classe (elemento di specificità o eterogeneità) di: 1) crediti tributari o previdenziali, di cui non è previsto integrale pagamento; 2) crediti titolare di garanzie prestate da terzi; 3) crediti soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro; 4) creditore proponente concordato e parti ad esso correlate (**85 co. 2**).
- La formazione delle classi è in ogni caso obbligatoria nel c.p. in continuità (**85 co. 3**). Due ulteriori classi di votanti obbligatorie: 1) crediti con prelazione non soddisfatti integralmente, in denaro e nei 180 gg. (30 gg. se dipendenti) da omologazione sono «interessati» (= votano); 2) **crediti chirografari** per fornitura di beni e servizi di **PMI** (dir. Insolvency).

Valore di liquidazione (87 lett. c)

- Valore (VDL) di presumibile realizzo degli elementi del patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.), comprese azioni pertinenti (risarcitorie, recuperatorie) e strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale (revocatorie), al netto delle spese. In scenario alternativo, aperto alla data della domanda di c.p., di LG («migliore scenario alternativo possibile»)
- Modalità di calcolo. **1)** Specifici beni. Precedente art. **160 co. 2** LF («liquidazione», «valore di mercato»). Oggi «liquidazione giudiziale», «valore di realizzo al netto spese». Cfr. **216 co. 3**: possibile offerta minima inferiore di $\frac{1}{4}$ rispetto al valore di perizia. **Tema**: possibile surplus concordatario per la differenza tra valore di realizzo in c.p. e VDL ? Trib. Torino 30.4.2025 (inedito) **esclude** in fatto surplus considerando track record della società. Trib. Torino 1.8.2024 (inedito) **esclude** in fatto surplus, poiché il piano prevede procedure competitive senza offerte irrevocabili per la vendita. **2)** Azienda in esercizio. «**eventuale** maggior valore della cessione». A quali condizioni si verifica l'eventualità ? Aspetto finora sottovalutato nelle perizie di degrado (84 co. 5) e attestazioni. **Temi**: è sempre necessario esercizio dell'impresa (**211**) ? Assenza di pregiudizio economico-patrimoniale. Fattibilità finanziaria dell'esercizio. Cfr. Trib. Torino 17.7.2025 (DDC). **3)** Società di persone. Anche il valore del patrimonio dei soci (cfr. **256**)
- Data per il calcolo: domanda piena o prenotativa ? (Trib. Verona 7.7.2025, DDC).

(Segue). Usi del valore di liquidazione

- «*best interest of creditors*» (art. 2 n. 6 dir. Insolvency) «verifica del migliore soddisfacimento dei creditori»: [...] nessun creditore dissenziente uscirà dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione se fosse applicato il **normale grado di priorità di liquidazione** a norma del diritto nazionale [...]
- finalità del c.p. (**84 co. 1**) (misura non inferiore)
- soddisfacimento minimo del credito con prelazione sul VDL dei beni (**84 co. 5**).
- ammontare delle risorse concordatarie che il debitore deve distribuire secondo il normale grado di priorità di liquidazione (APR) nel piano in continuità (**84 co. 6**) e per cram down trasversale (**112 co. 2 lett. a**).
- motivo di opposizione dei creditori per «difetto di convenienza» (i.e. soddisfacimento in misura inferiore a quanto il creditore riceverebbe nella LG) (**112 co. 3-5**)
- misura minima di soddisfacimento del credito ai fini cram down fiscale/previdenziale (**88 co. 3-4**): convenienza (liquidatorio) oppure assenza di pregiudizio (continuità); in entrambi i casi parametro è VDL

Il valore «eccedente» o di ristrutturazione



- Non è finanza esterna. VDR è previsto per il solo caso di continuità, è una frazione dei «ricavi della continuità» (**84 co. 3**) e soggetto a regola distributiva discrezionale, ma pur sempre nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (= beni del debitore; 2741) e non libera.
- Rispetto ai ricavi della continuità, VDR è una porzione. Nella c. diretta i beni funzionali all'impresa sono compresi nel VDL, ma non sono liquidati (ricavo = 0) – quindi il valore non liquidato assorbe parte del FCF operativo. Nella c. indiretta il VDR è la differenza tra le somme ricavate da cessione/affitto e VDL dell'azienda (atomistico, in blocco, azienda in esercizio).
- Differenza tra risorse ricavabili dalla continuità e VDL, *ceteris paribus*. Finanza esterna sempre estranea a VDL (salvo sostituzione dei beni non liquidati). Beni non funzionali alla continuità, destinati in entrambi gli scenari a liquidazione (salvo tema del possibile surplus).

(Segue) Usi del valore di ristrutturazione



- Ammontare che il debitore può distribuire secondo RPR: «sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore» (**84 co. 6**)
- Salvi i **crediti 2751-bis n. 1**: solo APR, anche su valore eccedente (**84 co. 7**).
- NB. Nella transazione fiscale, problema di coordinamento tra il dovere di trattamento più favorevole (**84 co. 6**) e il divieto di trattamento deteriore del creditore pubblico (**88**) (per Trib. Torino 17.7.2025 prevale art. 88 come norma speciale).
- **Tema**. Quando è prevista una cessione di azienda in c.p. liquidatorio o in semplificato 25-sexies ? Possibile applicare i medesimi concetti, ricavi di continuità (indiretta), valore eccedente ecc. ? Trib. Torino 18.4.2025 (confermato da App. Torino 10.10.2025) ha escluso la possibilità di trasporre a semplificato la RPR sul valore eccedente.

Regole distributive (sintesi)



- **APR:** 1) indisponibile lato debitore, 2) indisponibile a maggioranza della classe, perché il voto favorevole della classe non esonera tribunale da controllo (**112 co. 2 lett. a**); 3) condizione di ammissibilità (**84 co. 5-6**) verificabile d'ufficio (apertura-revoca-omologazione)
- Opposizione per difetto di convenienza (APR). «Il tribunale può homologare quando ritiene che il creditore sia soddisfatto in misura non inferiore a quanto avrebbe ricavato nella LG aperta alla data della domanda di concordato» – assenza di pregiudizio. Il parametro è sempre il VDL, distribuito secondo APR. **Tema** sovrapposizione tra controllo di ammissibilità del tribunale ex 84 co. 5-6 e opposizione del creditore dissenziente per difetto di convenienza, **MA** in caso di opposizione può essere disposta perizia su azienda (e altri asset), cognizione diretta dei valori in gioco anziché filtrata da controllo di logicità coerenza ecc. su perizia 84 co. 5 e attestazione (**112 co. 3**) (14 dir. Insolvency).
- **RPR:** 1) il debitore può modulare liberamente, restando nei limiti della regola, la misura del soddisfacimento dei diversi gradi di privilegio usando il VDR; 2) disponibile a maggioranza della classe, perché il tribunale non può verificare il rispetto della regola RPR con riguardo alle classi consenzienti (**112 co. 2 lett. b**); 3) condizione solo di homologazione con cram down.

Classe «pregiudicata» o solo «interessata» ?



Tutti i concordati in continuità. Nessun concordato raggiunge l'unanimità delle classi. Sempre necessario il cram down trasversale (**112 co. 2**), che richiede autonoma domanda del debitore, nel termine di 7 gg. dalla comunicazione dell'esito della votazione.

Quante classi sono necessarie ? **Primo criterio:** la maggioranza delle classi votanti, purché almeno una classe di privilegiati. **Secondo** criterio: almeno **una classe** di creditori non integralmente soddisfatti («offerto un importo non integrale del credito») e che «sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione», i.e. prevede l'applicazione della regola più rigorosa (APR) su intero valore del patrimonio del debitore (VDL e VDR).

Tra i due requisiti, chi ragiona nella logica della classe «maltrattata» stabilisce un nesso di causa-effetto, i creditori della classe non sono integralmente pagati, perché il debitore ha applicato la RPR (patente di serietà proposta). **Critica: pregiudizio sfuggente.** Rispetto a LG è dubbio: VDL deve essere distribuito con APR; VDR può essere realizzato solo nel c.p.; al limite la classe potrebbe non ricevere pagamenti se non con il surplus concordatario, quindi dipendere dall'omologazione del c.p. per essere soddisfatta, tuttavia risultare determinante per il cram down, perché riceverebbe un pagamento anche in base a APR. Rispetto a c.p. è dubbio: non è richiesta una violazione della RPR, il criterio distributivo APR possibile ma facoltativo.

(Segue). La classe determinante secondo dir. Insolvency



Art. 11 dir. Insolvency

Approvato [...] da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale

- Ha votato a favore (cfr. 88 co. 4: il voto dev'essere espresso – no cram down fiscale)
- Non è richiesto che i creditori «subiscano un pregiudizio», falcidia del credito (cons. 54), ma il diritto nazionale ha facoltà di prevederlo – cfr. requisito n. 1, art. 112.
- In ogni caso, **non dev'essere** una classe di 1) detentori di capitale (soci), 2) creditori non pagati applicando «il normale grado di priorità», i.e. ordine delle cause di prelazione, al valore di continuità aziendale, «di norma, superiore al valore di liquidazione» (cons. 49). **In positivo** dev'essere una classe di creditori che riceverebbero un pagamento, se applicassimo il normale grado di priorità (APR) al valore di continuità (VDL + VDR) – cfr. requisito n. 2.



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos